



PROVINCIA DI MATERA



**MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE
DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE**

Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.165 dell'8/08/2014

PROVINCIA DI MATERA

MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni

SOMMARIO

Premessa

Art. 1- Finalità

Art. 2- Procedimento elettorale

Art. 3- Ufficio elettorale

Art. 4- Elettorato attivo

Art. 5- Elettorato passivo

Art. 6- Requisiti per la candidatura

Art. 7- Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 8- Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Art. 9- Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

Art. 10- Candidatura a presidente della provincia

Art. 11- Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

Art. 12- Le sottoscrizioni

Art. 13- Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

Art. 14- Denominazione delle liste

Art. 15- Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

Art. 16- Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

Art. 17- Rinuncia alla candidatura

Art.18- Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia e delle liste a consigliere provinciale

Art. 19- Procedure di verifica

Art. 20- Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

Art. 21- Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

Art. 22- Verifica delle candidature e dei contrassegni elettorali

Art. 23- Esame della denominazione delle liste

Art. 24- Completamento esame delle candidature

Art. 25- Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciali. Sorteggi

Art. 26- Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

Art. 27- Sede delle operazioni di voto

Art. 28- Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

Art. 29- Poteri del presidente del seggio

Art. 30- Funzioni del vicepresidente

Art. 31- Compiti del segretario e degli scrutatori

Art. 32- Costituzione del seggio elettorale

Art. 33- Votazioni

Art. 34- Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

Art. 35- Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

Art. 36- Operazioni di scrutinio

Art. 37- Materiale elettorale

Art. 38- Proclamazione dell'elezione alla carica di presidente della provincia

Art. 39- Proclamazione dell'elezione alla carica di consigliere provinciale

Art. 40- Adempimenti conseguenti

Art. 41- Disposizioni finali

Premessa

Il presente manuale elettorale per la elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Matera è stato redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (di seguito Legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni.

Si rinvia pertanto integralmente alle disposizioni contenute nella Legge 56/2014 inerenti gli organi delle province, la loro elezione ed il loro funzionamento.

Il presente manuale disciplina le modalità di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Tali elezioni possono svolgersi separatamente o contemporaneamente se la data di indizione delle elezioni è la stessa.

Art. 1 – Finalità

Il presente manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, la disciplina del sistema elettorale della provincia di Matera.

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal presidente della provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del presidente della provincia e/o per l'elezione del consiglio provinciale almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e trasmesso ai comuni della provincia per la prescritta pubblicazione.
Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. L'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale possono essere indette con un unico decreto di convocazione e svolgersi nella stessa data.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale

1. Presso la provincia è costituito l'ufficio elettorale composto dal Segretario Generale che lo dirige e da n. 5 componenti effettivi e n. 5 supplenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia.
2. L'ufficio elettorale provvede al compimento di tutte le operazioni preliminari alla elezione.
3. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con decreto del presidente della provincia da adottarsi al momento dell'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
4. Il responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014, il corpo elettorale per l'elezione del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali è rappresentato dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Matera, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune, né i sindaci ed i consiglieri comunali nel caso in cui i rispettivi Comuni risultino per qualsiasi motivo commissariati.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 60, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

2. A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.
3. In sede di prima applicazione della legge 56/14, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 79 e 80, sono altresì eleggibili alla carica di presidente e di consigliere provinciale rispettivamente il Presidente ed i consiglieri provinciali uscenti in carica alla data di cessazione del consiglio provinciale.
4. Non godono dell'elettorato passivo né i presidenti ed i consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato, né i commissari per la provvisoria amministrazione della provincia.

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti in quanto applicabili.
2. Nessun candidato, rispettivamente alla carica di presidente o di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.
3. Quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente presidente della provincia e consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di presidente della provincia ed il seggio di consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. Su espressa richiesta della provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i segretari comunali trasmettono all'ufficio elettorale provinciale una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza della stessa.
3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto è pubblicato sul sito internet della provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.
4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulla liste degli elettori.

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura dei singoli comuni comunicare alla provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi, la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verificano variazioni.
2. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla provincia la cessazione della carica presso il rispettivo comune.

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei comuni, con apposito provvedimento formerà la lista sezionale degli aventi diritto al voto, dando così atto della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

Art. 10 – Candidatura a presidente della provincia

1. Del candidato a presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, nonchè il comune presso cui ricopre la carica di sindaco.
2. La candidatura a presidente della provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15% per cento degli aventi diritto al voto, come risultante dalla lista sezionale di cui al precedente art. 9.

Art. 11 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi e cioè da almeno 5 e da non più di 10 candidati.
2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale) e l'ente locale presso cui sono stati eletti.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5% degli aventi diritto al voto come risultante dalla lista sezionale di cui al precedente art. 9.

Art. 12 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come risultanti dalla lista sezionale di cui al precedente art. 9.
2. I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale. Quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, i sottoscrittori delle liste a consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a presidente della provincia e viceversa.
4. I consiglieri provinciali uscenti, identificati ai sensi dell'art.1, comma 79 e 80, L.56/2014, non possono essere sottoscrittori di lista, né procedere alle autenticazioni di firma previste nel presente manuale.
5. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
6. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.
7. L'autenticazione deve essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 13 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

1. In applicazione dell'art.1, c. 71, L. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

2. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71 sopra richiamato.

Art. 14 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Basilicata. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.

3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

Art. 15 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

1. La candidatura alla carica di presidente della provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

a) la candidatura alla carica di presidente della provincia;

b) i nominativi di due delegati di lista (sindaci o i consiglieri dei comuni della provincia) – anche presentatori di lista o candidati - incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. L'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;

c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista con le modalità previste dall'art. 12, commi 6 e 7.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza delle possibili condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

a) la lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale;

b) la denominazione della lista e il contrassegno;

c) il nominativo di due delegati di lista (sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia) – anche presentatori di lista o candidati - incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. L'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;

d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista con le modalità previste dall'art. 12, commi 6 e 7.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegati le dichiarazioni autentiche di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista, nonché il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile.

Art. 17 – Rinuncia alla candidatura

La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 18 – Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia e delle liste a consigliere provinciale

1. La presentazione delle candidature – intesa come “materiale” consegna - deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L. 56/2014, ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale provinciale, dalle ore 08:00 del 21° giorno alle ore 12:00 del 20° giorno antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, l'ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.
3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante telefax o posta elettronica.
4. Il componente dell'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati indicando, tra l'altro, il giorno e l'ora di presentazione della lista.
5. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente. In tale ultimo caso deve tuttavia segnare, sia sulla ricevuta che sugli altri documenti, l'ora della ricezione.
6. Qualora uno dei termini di cui al comma 1 ricada in un giorno non lavorativo, la scadenza è anticipata, con provvedimento del presidente della provincia, al primo giorno lavorativo antecedente.
7. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista, per eventuali comunicazioni.

Art. 19 – Procedure di verifica

1. Per ciascuna elezione le candidature a presidente della provincia e le liste dei candidati a consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del dirigente responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.
2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 18, comma 1, del presente manuale, ruscando eventuali liste presentate oltre detto termine.

Art. 20 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art.13 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei sottoscrittori corrisponda al 15% degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di presidente della provincia, ovvero corrisponda al 5% degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del consiglio provinciale, ruscando la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 21 – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

1. L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della L. 56/2014 (almeno 5 e non più di 10 candidati).
2. Se i candidati sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ruscazione della lista.
3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ruscati dalla lista in base all'ordine di presentazione nella lista stessa.

Art. 22 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla candidatura a presidente e dalla lista dei candidati a consigliere:

- a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
 - c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia;
 - d) i candidati sindaci alla carica di presidente della provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
 - e) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.
2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale dispone la riconsiderazione dell'intera lista.
 3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 21, comma 3, non raggiunga il prescritto numero minimo di candidati, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.

Art. 23 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista siano conformi ai requisiti indicati all'articolo 14 del presente manuale e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quelli delle altre liste presentate per la stessa elezione, chiedendone tempestivamente l'eventuale regolarizzazione o modifica.
2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.
3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 14 del presente manuale deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva riconsiderazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti documenti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 24 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, ai capilista ed ai candidati a presidente.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale, la lista o la candidatura deve essere definitivamente riconsiderata.
3. L'ufficio elettorale deve concludere la propria attività di verifica, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riconsiderazione di liste o di candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 25 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia mediante e delle liste di candidati a consigliere provinciali - sorteggi

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o al massimo il giorno successivo, il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascuna lista.
2. Alle operazioni di sorteggio hanno diritto di assistere i delegati o i candidati come sopra individuati.
3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale e le candidature a presidente della provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

Art. 26 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capilista e i candidati a presidente hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei comuni della provincia due rappresentanti di lista,

di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.

2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.

3. La designazione di cui al precedente comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale provinciale entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

5. Il rappresentante di lista o del candidato presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 27 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, nella sala consiliare della Provincia di Matera.

2. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere in tale sala solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale provinciale, gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

Art. 28 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, unitamente al registro degli elettori.

2. Il seggio elettorale è costituito, nell'ambito dell'ufficio elettorale, con decreto presidenziale ed è composto da un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso (due effettivi e due supplenti), di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

3. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti tutti i componenti.

4. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato unicamente nell'unico seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.

5. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, previa espressa richiesta, può votare nel luogo ove è ricoverato, in un "seggio volante" composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del "seggio volante" dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

Art. 29 - Poteri del presidente del seggio.

1. Il presidente del seggio, udito in ogni caso il parere degli altri componenti, decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- proteste e reclami, anche orali;
- contestazione e nullità dei voti.

2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.

3. Il presidente del seggio può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.

4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente del seggio. Tuttavia, in caso di tumulti o disordini sia nella sala consiliare in cui si vota che nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente del seggio a meno che questi non vi si opponga.

5. In casi eccezionali, il presidente del seggio, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente del seggio deve invece disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano gli altri due componenti del seggio.

6. Il presidente del seggio, nel caso di fondato timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i due componenti del seggio stesso, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 30 - Funzioni del vicepresidente di seggio

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente del seggio nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

Art. 31 - Compiti del segretario e degli scrutatori.

1. Il segretario del seggio assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio medesimo. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio elettorale, registra i voti espressi;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti relativi alle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure alle ore 6 del mattino del giorno della votazione.

Art. 32 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto della costituzione del seggio l'Ufficio elettorale provinciale consegna al seggio tutto il materiale necessario (schede, urne, verbali, tabelle di scrutinio).
4. Gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente al numero degli elettori come risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
5. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente del seggio, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
6. Il presidente del seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 33 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè presenti vizi tipografici, macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto ed a quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti tutti i componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora elettori, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 34 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.
2. L'elettore esprime il proprio voto crociando il nominativo del candidato stampato sulla scheda.

Art. 35 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale, che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.
2. L'elettore esprime il proprio voto scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata, stampata nel riquadro della lista.
3. Prevale sempre la volontà espressa dall'elettore con l'indicazione del nominativo rispetto all'eventuale segno apposto erroneamente sulla denominazione o sul contrassegno di una delle liste, salvo che per possibili eventuali casi di omonimia per i quali l'espressione di voto viene avvalorata dal segno tracciato sulla lista. E' considerato valido anche il voto espresso dall'elettore che ha scritto il nominativo del candidato prescelto in uno spazio diverso da quello della lista di appartenenza. La scheda si considera nulla in caso di voto espresso per due o più candidati.
4. Non è considerata valida espressione di voto, pertanto viene annoverata fra le schede nulle, la sola apposizione di un segno sulla denominazione della lista.

Art. 36 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 08:00 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato, tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono sigillate e conservate.
4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente il quale enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione sul retro delle stesse della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - non siano quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - non consentano di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali della stessa lista o di più liste);
 - contengano scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati
9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti, indicando anche le decisioni assunte.

Art. 37 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti il seggio elettorale;
 - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti il seggio elettorale.
2. Il sigillo è firmato dal presidente di seggio e dai rappresentanti di lista presenti, previa apposizione del timbro dell'amministrazione provinciale.
3. Il presidente consegna, seduta stante, il materiale elettorale al Segretario Generale dell'Ente, responsabile dell'ufficio elettorale.

Art. 38 - Proclamazione dell'elezione alla carica di presidente della provincia

1. Dopo aver esaminato eventuali reclami/contestazioni e dopo aver corretto anche eventuali meri errori materiali occorsi nella predisposizione dei verbali, il responsabile dell'ufficio elettorale provvede con apposito verbale alla proclamazione dell'elezione del presidente della provincia che è il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

Art. 39 - Proclamazione dell'elezione alla carica di consigliere provinciale

1. Allo stesso modo il responsabile dell'ufficio elettorale procede alla proclamazione dell'elezione dei consiglieri provinciali.
2. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.
3. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1, commi 36 e seguenti, della L. 56/2014.
4. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
5. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

Art. 40 - Adempimenti conseguenti

1. Entro il terzo giorno successivo a quello della proclamazione il responsabile dell'ufficio elettorale procede alla pubblicazione dei risultati elettorali sul sito istituzionale della Provincia.

Art. 41 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.
